

Studio Legale
Avv. Pietro Siviglia
Patrocinante in Cassazione
Via A. Cimino 65 – Reggio Calabria
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

TRIBUNALE CIVILE DI PATTI

GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.p.c.

con contestuale richiesta ex art. 700 C.p.c.

PER D'AGOSTINO Antonino Germano, nato a Taurianova il 04/01/1980, residente in Oliveri (ME) alla Via Giuseppe Ziino n. 102, CF DGSNNN80A04L063V, rappresentato e difeso per procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF SVGPTR72L15F112M, fax 1782212045, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CF 80185250588, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Messina alla via dei Mille n. 76 è ex lege domiciliato.

RESISTENTE

PREMESSA DI FATTO

L'odierno ricorrente è docente di scuola superiore di primo grado con rapporto di lavoro, a decorrere dal 01.09.2022, a tempo indeterminato per la classe di concorso A041 avendo partecipato con profitto al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione con D.D. n. 499/2020 e finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola superiore di primo grado.

Il concorso de quo è terminato con l'approvazione di una **graduatoria unica su base regionale** nella quale il ricorrente è stato inserito in posizione n. 45 con pt 170,00 (All. [1](#)).

In attuazione del D.L. n. 228 del 30.12.2021 convertito dalla L. n. 15 del 25.02.2022, l'Ufficio Scolastico Regionale, con avviso prot. 10771 del 15.04.2022 (All. [2](#)) per la Sicilia procedere all'individuazione degli aventi diritto per le nomine in ruolo per un totale di n. 42 posti nella regione Sicilia e, per quanto di interesse per il ricorrente, con 13 sedi disponibili nella provincia di Messina.

Con Decreto Ministeriale n. n. 184 del 19 Luglio 2022 (All. [3](#)) il Ministero



dell'Istruzione davo avvio alla procedura informatizzata per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/23.

Il Prof. GERMANO', in data 26.07.2022, partecipava alla procedura informatizzata per la scelta della provincia (All. [5](#)), esplicitando il seguente ordine di preferenze:

- 1) MESSINA;
- 2) CATANIA.

Con avviso 21731 del 29.07.2022 (All. [6](#)) l'USR Sicilia pubblicava gli esiti della Fase 1 relativa all'assegnazione della provincia per i candidati assegnando al ricorrente la Provincia di Catania.

Esso ricorrente, tuttavia, constatava che **un candidato collocato in graduatoria in posizione peggiore (NICOSIA Ettore, collocato alla posizione n. 49) risultava assegnato alla provincia di Messina in forza di riserva ex L. 68/99.**

Ebbene, devesi rilevare, tuttavia, come **il titolare di riserva ex L. 68/99 non ha diritto a scegliere per primo rispetto agli aspiranti meglio collocati in graduatoria ma, salvaguardato il diritto al posto su base regionale, solo all'assegnazione del posto residuo dopo le scelte degli altri aspiranti meglio collocati in graduatoria.** Peraltro, in sede iniziale nella procedura di immissione in ruolo gli aspiranti indicano solo l'ordine di preferenza delle provincie ed in questa fase non opera alcuna priorità di scelta in favore dei titolari di riserva ex L. 68/99.

Vi è di più. **Il docente titolare della riserva ha diritto, per quanto risultante dai dati pubblicati, ai posti residui presso le altre provincie siciliane senza sottrarre la sede spettante al ricorrente che vede inopinatamente pregiudicata la propria posizione nonostante precedesse il docente riservista in graduatoria.**

E' vero, difatti, che per come risulta dalla documentazione allegata (all.ti [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#)) il contingente delle provincie siciliane prevedeva, per difetto non essendo stati pubblicati i contingenti di tutte le provincie, per la classe A041 i seguenti posti per i titolari di riserva ex L 68/99:

Caltanissetta:	1 posti
Enna:	1 posti
Ragusa:	1 posti
Trapani:	3 posti
Siracusa:	1 posto.

Tale essendo la situazione delle disponibilità il ricorrente avrebbe dovuto poter scegliere la sede della provincia di Messina e solo dopo avrebbero dovuto scegliere l'aspirante NICOSIA con quest'ultimo costretto dalla posizione peggiore in graduatoria a



scegliere una delle altre 5 provincie.

Così, invece, non è stato con grave danno per il ricorrente cui è rimasta da accettare la sede della provincia di Catania poi concretizzatasi nell'Istituto Istruzione Secondaria Superiore E. Medi di Randazzo (CT) (All. 8) posta ad oltre un'ora e mezza di distanza dalla propria residenza e, soprattutto, raggiungibile solo con mezzo proprio.

Trattasi, peraltro, di Cattedra Orario Esterna ossia con orario di completamento presso altro istituto (ITI FERMI di Giarre (CT) ancora più lontano del primo) e, dunque, con ingiusto aggravio della prestazione lavorativa attesi non solo i tempi di spostamento da una scuola all'altra ma anche il raddoppio degli impegni collegiali (consigli di classe, collegi docenti, riunioni di dipartimento, ecc.).

Per contro, più vicine e più facilmente raggiungibili sono le sedi della provincia di Messina di cui al contingente pubblicato in data 25.07.2022 con avviso prot. 16154 dell'Ambito Territoriale di Messina (all. 10) e cioè: ITC MERENDINO di Capo d'Orlando o ITI M.LLO TORRICELLI di Sant'Agata.

Il docente, in data 01.08.2022, ha immediatamente denunciato la grave anomalia all'USR SICILIA che ha, tuttavia, omesso di dare qualsivoglia riscontro – così come è avvenuto con richiesta ex L. 241/90 e s.m.i. – costringendo, pertanto, il ricorrente a agire in via giudiziaria davanti a Codesto On.le Tribunale (competente perché l'ultimo rapporto di lavoro, è stato alle dipendenze di scuola ricadente nel circondario di Codesto On.le Tribunale - ITET Tomasi di Lampedusa di Sant'Agata di Militello) per l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione alla Provincia di Messina per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Sulla violazione del principio meritocratico di scorrimento della graduatoria

La procedura adottata per la scelta della sede da parte dell'USR SICILIA, appare illegittima e non rispettosa del principio dello scorrimento della graduatoria ed in particolare del miglior collocamento in graduatoria della ricorrente rispetto ad altri idonei.

Detto principio trova fondamento, anzitutto, nell'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (all. 18) che prevede che *“le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”*.

L'art. 400, comma 15, statuisce a sua volta prescrive che “La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle



provescritte, grafiche e pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.”.

Pertanto, **il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria** assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera persino nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria c un diritto del vincitore di ogni concorso pubblico.

Nel caso di specie, peraltro, lo stesso bando concorsuale all'art. 11, comma 2, così espressamente prescrive:

“I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale..”.

Nessuna deroga a siffatti principi è affermata nelle note operative ([all. 5](#)) che sono allegate al Decreto Ministeriale n. 184 del 23.07.2022 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2022/23”.

Ivi, difatti, per la parte d'interesse così dispone:

“A.6. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle

precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.7. L'assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.8. Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti



inseriti negli elenchi aggiuntivi. Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all'art. 3, comma 123, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art.1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66."

Come si può evincere dall'esame delle disposizioni richiamate nessun diritto di scelta prioritaria della provincia viene riconosciuto ai riservisti dal momento che in quella fase non è riconosciuto **su base regionale il sistema delle precedenza di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104** (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7).

Pertanto, l'operato dell'USR Sicilia, nonostante la disponibilità di posti permettesse di soddisfare il diritto del riservista all'assunzione, riconoscendo al docente riservista la Provincia di Messina ha di fatto violato le disposizioni normative che su base regionale non riconoscono alcuna priorità nella scelta della provincia.

Deve dunque escludersi che l'Amministrazione Scolastica possa derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria nella assegnazione delle sedi, modificando i criteri per la scelta delle stesse.

Risulta dunque evidente come l'Amministrazione abbia errato, con ciò palesemente violando i suddetti principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione nonché l'espressa previsione dell'art. 28 DPR 487/94 e dell'art. 15 del DD 510/2020, allorché ha consentito alla riservista di scegliere prima della ricorrente posta ben 25 posizioni avanti in graduatoria.

Tutto ciò è assolutamente illegittimo giacché quando procede all'assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di gestione dei procedimenti, in quanto l'assegnazione è l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando, dal DPR 487/94 e dai principi costituzionali di cui all'art. 97 Costituzione, comma 2.

Diversamente opinando l'attribuzione della sede *"non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati [alle postume scelte di aumento del contingente dei soggetti da assumere], ossia fattori non ponderabili ex ante"* (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Risulta dunque evidente che, sulla base di quanto sinora chiarito, il principio di



ordine di graduatoria sia stato violato dall'USR che ha imposto, ingiustificatamente ai soggetti che ne avevano diritto e priorità, scelte deteriori e non ambite e, rilevandosi difatti, *“palesemente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni”* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).

La conseguenza dell'erronea attività istruttoria condotta dall'Amministrazione, è causa di una evidente violazione e, in un caso analogo, il Consiglio di Stato ha rilevato che *“il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. Tale principio è stato poi confermato, sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata. **Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore. Deve dunque essere escluso che -- in seguito ad estemporanei accordi sindacali, ovvero per autonoma iniziativa -- l'Amministrazione possa derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria nella assegnazione e modificare ad libitum i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale”*** (C.d.S. n. 5611/2011).

In definitiva, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione” dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, come invece mostra di ritenere l'Amministrazione, in quanto l'assegnazione è l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. Il comma. Perciò, in perfetta coincidenza con la fattispecie che oggi ci



occupa, si è chiarito che non v'è dubbio che siano state violate le regole procedurali, espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., correttamente contenute nello stesso bando, per cui *"la nomina... è conferita secondo l'ordine di graduatoria"*.

In altri termini, secondo giurisprudenza pacifica i vincitori (e i primi idonei) hanno il diritto di scegliere su tutte le sedi disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

Peraltro va detto che alcuna acquiescenza può ritenersi intervenuta nel caso di specie a seguito della accettazione della sede della Provincia di Catania da parte dello stesso ricorrente.

In particolare non vi era altra possibilità che scegliere comunque una delle sedi messe a disposizione dall'USR atteso che in caso contrario, ossia di rifiuto dell'assunzione o di mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro, vi sarebbe stata decadenza dal diritto di stipulare il contratto stesso con esclusione dalla graduatoria.

Ancora, deve essere rilevato, come il ricorrente è soggetto al vincolo triennale di permanenza sulla sede di prima assegnazione.

Difatti, la L. 106 del 23 luglio 2021 ha modificato l'articolo 399 comma 3 del Testo Unico del Comparto scuola (D.lgs 297/1994), introducendo il c.d. "vincolo triennale su scuola" ed in particolare così recita:

"A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico."

E, dunque, ove Codesto On.le Tribunale non dovesse accogliere il presente ricorso la stessa dovrebbe continuare a subire la sopra esposta ingiustizia ed i danni conseguenti per l'illegittima privazione della sede della provincia di Reggio Calabria.

Si fa presente, in ogni caso, come analogo caso, patrocinato dallo scrivente



difensore, sia stato accolto dal Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria con sentenza n. 1407 del 07.07.2021, Estensore Dr.ssa V. OLISTERNO (all. 23).

La domanda, dunque, in punto di *fumus boni juris* può trovare pieno accoglimento.

Sull'insussistenza del litisconsorzio necessario col candidato assegnato alla sede di Messina

In via preventiva a qualsivoglia eccezione sul punto si riporta il seguito consolidato orientamento giurisprudenziale:

"Non si ravvisa violazione del principio del contraddittorio, atteso che il litisconsorzio necessario può riconoscersi solo per la posizione dei soggetti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza di una situazione giuridica complessa ed unitaria, mentre, nel caso in esame, non può dirsi sussistente un interesse giuridicamente valutabile a contraddire in ordine alla domanda del ricorrente per i docenti inseriti in graduatoria (secondo l'eccezione formulata da parte resistente), non sussistendo un bene giuridico che essi perdono immediatamente per effetto dell'accoglimento della domanda.

Va rilevato, in merito, che l'oggetto del procedimento non può considerarsi riferito ad una sede definita e, dunque, a specifiche posizioni di altri docenti inseriti in graduatoria."
(ex multis: Ordinanza del 10.08.2022 del Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro, Estensore Dr. Salvatore BLOISE – All. 24).

Istanza Cautelare

Per tutto quanto sopra esposto ed in atti documentato, sussistono nel caso di specie i requisiti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare utile per la tutela dei diritti della odierna ricorrente.

Quanto al *periculum in mora* appare evidente la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile.

Il ricorrente, infatti, è padre di una figlia in tenerissima età (appena tre anni – all. 20) ed il fatto che sia costretta a viaggiare quotidianamente – con mezzo proprio stante l'insussistenza di mezzi pubblici che possano fargli raggiungere utilmente la sede di servizio dell'Istituto Istruzione Secondaria Superiore E. Medi di Randazzo (CT) posta ad oltre un'ora di viaggio dalla propria residenza e, soprattutto, raggiungibile solo con mezzo proprio come da allegato 21. Trattasi, peraltro, di Cattedra Orario Esterna ossia con orario di completamento presso altro istituto (ITI FERMI di Giarre (CT) ancora più lontano (CT) – oltre un'ora e mezzo di viaggi di sola andata come da allegato 22.



Presso detta sede il **ricorrente dovrà prendere servizio il 01.09.2022** senza contare il fatto che la ricorrente dovrà svolgere il proprio orario su ben 2 plessi tutti posti all'interno della Provincia di Catania così che è messo a serio rischio il temperamento delle esigenze lavorative con quelle familiari con conseguente rischio di disgregazione del nucleo familiare.

Così il rigetto dell'istanza di tutela cautelare si risolverebbe nella vanificazione delle ragioni di tutela della prole e di garanzia di una equilibrata crescita dei minori. Ed è di tutta evidenza come l'impossibilità o la grave difficoltà di adempiere a doveri a contenuto non patrimoniale quali quelli parentali determini un pericolo di danno non riparabile con gli ordinari strumenti risarcitori. come tale legittimamente evitabile a mezzo del ricorso alla tutela d'urgenza.

Sul punto così su è di recente pronunciato il Tribunale del Lavoro di Cosenza:

*"Il periculum in mora è egualmente sussistente, atteso che recarsi a partire dall'1.9.2022 frequentemente da Rende (luogo di residenza del ricorrente) a Crotone per la prestazione lavorativa - senza che sia risultata la presenza di mezzi pubblici agevolmente utilizzabili per coprire la distanza di circa 120 km per il tragitto di andata e ritorno in orari compatibili con l'orario scolastico e con un tempo di percorrenza previsto in auto di oltre un'ora - non può considerarsi semplice disagio, costituendo invece **un pregiudizio di sicura rilevanza per la qualità della vita del ricorrente - in riferimento alla sfera dei diritti personali e familiari ed anche in termini di possibile lesione psico-fisica - di fatto irreparabile, non potendosi configurare forme riparatorie o risarcitorie che possano intervenire all'esito di un giudizio ordinario.**"* (Ordinanza cautelare del 10 agosto 2022, estensore Dr. Salvatore BLOISE – All. [24](#)).

Ma v'è ancora molto di più.

I tempi del giudizio ordinario nuocerebbero alla ricorrente non solo per tutto il periodo intercorrente dalla proposizione della domanda giudiziale fino al momento della decisione nel merito di Codesto Ill.mo Giudice che potrebbe travalicare i termini del vincolo triennale su scuola, ma anche per il futuro a causa della verosimile saturazione degli organici della provincia di Messina che avverrà sia per l'esaurimento dell'elenco e della graduatoria in questione, nonché dalle nuove immissioni in ruolo che avverranno all'esito del nuovo piano assunzionale già annunciato dal governo! Tutto ciò frustrerebbe le possibilità della ricorrente di ottenere il trasferimento interprovinciale.

A tal proposito la giurisprudenza ha costantemente affermato che *"il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustrare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all'esito del giudizio, in quanto, nelle more*



dello stesso, l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettante, frustandone così il diritto a essere **preferita, o in ogni caso a essere posta in comparazione, nella destinazioni presso tali sedi.**" (Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, Ord. n. 18961 dell'11.10.2016).

L'amministrazione scolastica, nelle more del giudizio, stante il vincolo triennale ex art. 399 D.Lgs. 297/1994, continuerà certamente ad adottare provvedimenti di allocazione del personale docente (sia nuove assunzioni, sia trasferimenti interprovinciali), creando così una catena di eventi susseguenti e conseguenti, con un effetto domino a cui sarà infine impossibile porre rimedio per affermare il diritto della ricorrente a prestare servizio nella sede legittimamente spettante.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'invocata misura cautelare.

P.Q.M.

Voglia, l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro adito, previi gli incumbenti di rito e rigettata ogni contraria istanza, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via d'urgenza:

1. **disporre**, per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "**inaudita altera parte**", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, la sospensione e/o revoca del provvedimento con il quale l'USR SICILIA ha assegnato al ricorrente in sede di assunzione la Provincia di Catania anziché quella di Messina con ordine all'ente resistente di disporre ogni atto necessario all'immediata assegnazione al ricorrente della sede di servizio nella Provincia di Messina;

Nel merito:

2. **accertare, dichiarare e statuire** l'illegittimità del provvedimento con il quale l'USR SICILIA ha assegnato al ricorrente in sede di assunzione la Provincia di Catania anziché quella di Messina con ordine all'ente resistente di disporre ogni atto necessario all'immediata assegnazione al ricorrente della sede di servizio nella Provincia di Messina;

3. **condannare**, in conseguenza, l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, della



fase cautelare e di quella di merito, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ma non è dovuto il contributo unificato trovandosi il ricorrente nelle condizioni previste dalla legge per l'esenzione.

Si dichiara, inoltre, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, c. 3 e 134, c. 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di fax 1782212045 e/o presso la seguente casella di posta elettronica certificata avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it.

IN VIA ISTRUTTORIA

SI PRODUCONO IN COPIA I SEGUENTI DOCUMENTI:

[All. 1 - Decreto Graduatoria integrata Concorso STEM - Classe A041 prot. 9335 del 01-04-2022.pdf](#)

[All. 2 - Avviso USR Sicilia 10771 del 15 aprile 2022 con allegato.pdf](#)

[All. 3 - Decreto Ministeriale 184 del 19 luglio 2022 - Disposizioni concernenti immissioni in ruolo personale docente as 2022-23.pdf](#)

[All. 4 - Avviso USR SICILIA 20947 del 22 luglio 2022 contingente immissioni in ruolo.pdf](#)

[All. 5 - Espressione preferenze provincia del 26 luglio 2022.pdf](#)

[All. 6 - Avviso 21731 del 29 luglio 2022 Pubblicazione abbinamento candidati - provincia.pdf](#)

[All. 7 - Espressione preferenze sede del 01 agosto 2022.pdf](#)

[All. 8 - Comunicazione del 3 agosto 22 di assegnazione sede.pdf](#)

[All. 9 - Avviso 22242 del 3 agosto 22 - pubblicazione abbinamento candidati - sede.pdf](#)

[All. 10 - Avviso 16154 del 25 luglio 2022 USP Messina disponibilità posti per titolari di riserva.pdf](#)

[All. 11 - Avviso 2985 del 25 luglio 2022 USP Ragusa disponibilità posti per titolari di riserva.pdf](#)

[All. 12 - Avviso 13232 del 28 luglio 2022 USP Caltanissetta disponibilità posti per titolari di riserva.pdf](#)

[All. 13 - Avviso 13233 del 28 luglio 2022 USP Enna disponibilità posti per titolari di riserva.pdf](#)

[All. 14 - Avviso 8272 del 26 luglio 2022 USP Trapani disponibilità posti per titolari di riserva.pdf](#)

[All. 15 - Avviso 9827 del 26 luglio 2022 USP Siracusa disponibilità posti per titolari di riserva.pdf](#)

[All. 16 - Reclamo URGENTE avverso erronea assegnazione provincia.pdf](#)

[All. 16bis - Ricevuta consegna reclamo USR.eml](#)

[All. 16ter - Ricevuta consegna reclamo MI.eml](#)

[All. 17 - D.P.R 9 maggio 1994 n.487.pdf](#)

[All. 18 - Circolare MIUR 48 del 2000.pdf](#)

[All. 19 - Decreto-direttoriale-499-del-21-aprile-2020-bando-di-concorso-ordinario-scuola-secondaria.pdf](#)

[All. 20 - Certificato di residenza e famiglia del ricorrente.pdf](#)

[All. 21 - Percorso Oliveri-Randazzo.pdf](#)

[All. 22 - Percorso Oliveri-Giarre.pdf](#)

[All. 23 - Sentenza 1407 del 7 7 2021 Trib Lav RC.pdf](#)

Reggio Calabria, 06.08.2022



Avv. Pietro SIVIGLIA

